

CITTÀ DI SAN MAURO

TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/03/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/04/2022

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 03/04/2023

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20/02/2024

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2024

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 22/12/2025

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE	4
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE	4
Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO	5
Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO	5
 TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	 6
CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	6
Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE	6
Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	7
Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE	8
Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	8
Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE	9
Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	9
Art. 11 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE	10
Art. 12 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE	10
Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE	11
Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	11
 CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	 12
Art. 15 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	12
Art. 16 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE	12
Art. 17 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	13
Art. 18 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE	13
Art. 19 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE	14
Art. 20 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	14
Art. 21 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	14
 CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI	 15
Art. 22 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL-REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI	15
Art. 23 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI	16
Art. 24 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	17
Art. 25 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	17
Art. 26 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	17
Art. 27 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	17
 TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE	 19
Art. 28 – VERSAMENTO	19
Art. 29 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE	20
Art. 30 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	20
Art. 31 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	20
Art. 32 - RIMBORSI	21
Art. 33- SANZIONI	21
Art. 34 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO	22
 TITOLO IV – TARIFFA	 22
CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI	22
Art. 35 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	22

Art. 36 - SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	24
Art. 37 – TARIFFA STANDARD ANNUA	24
Art. 38 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	25
Art. 39 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE	25
Art. 40 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	25
Art. 41 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE	25
Art. 42 – RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI	25
Art. 43 – ESENZIONI	26
CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	28
Art. 44 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	28
Art. 45 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	30
Art. 46 – TARIFFA STANDARD ANNUA	30
Art. 47 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	30
Art. 48 - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI REALIZZATA ABUSIVAMENTE	30
Art. 49 – RIDUZIONI	31
Art. 50 – ESENZIONI	31
TITOLI V – NORME FINALI	33
Art. 51 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	33
Art. 52 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE	33

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di San Mauro Torinese il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 816 al comma 836, della L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA).
2. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio
 - o al patrimonio indisponibile;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) criteri di determinazione del canone;
 - d) agevolazioni Riduzioni speciali;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) accertamento e sanzioni;
 - g) disciplina transitoria.
5. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, aree verdi, parchi e giardini pubblici appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- c) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

- 1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di San Mauro Torinese, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di applicazione del canone.
- 3. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.lgs. 285/1992.

Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO

- 1. Il soggetto passivo del canone è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

**TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

**CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima.
2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche deve presentare istanza all'Ufficio Comunale competente. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima; la domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. La domanda deve essere presentata compilando apposito modulo messo a disposizione dal Comune e sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali; la stessa deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica oppure in formato cartaceo all'Ufficio Comunale competente e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente Ufficio.

6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente, come risultante dall'apposito avviso.
4. L'Ufficio competente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione necessaria, l'Ufficio competente formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite indirizzo di posta certificata (mail PEC), apposita richiesta di integrazione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la lettera raccomandata di cui al comma precedente.
7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
8. Il provvedimento di concessione è comunicato all'interessato nel termine di 10 giorni dalla adozione del medesimo.
9. Qualora, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, si renda necessaria la previsione di un deposito cauzionale a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, l'entità della medesima è determinata nel provvedimento concessorio.
10. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica, dalla regolare esecuzione dell'operazione e dell'inesistenza di danni.
11. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;

- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'entità del deposito cauzionale eventuali.
12. Le concessioni dovranno essere esibite agli agenti o funzionari di Polizia Locale preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale (denuncia agli organi di polizia).

Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, anche qualora comportino l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. L'Amministrazione Comunale può modificare o revocare la concessione per l'occupazione suolo pubblico per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta del canone pagato, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.
5. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche:
 - a) le occupazioni effettuate senza la concessione;
 - b) le occupazioni revocate;
 - c) le occupazioni sospese;
 - d) le occupazioni dichiarate decadute;

- e) le occupazioni scadute;
 - f) le occupazioni non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia;
 - g) le occupazioni per le quali non è stato effettuato il versamento del canone.
2. L'Ufficio Comunale, previa contestazione, assegna al responsabile dell'occupazione abusiva un termine di 20 giorni per provvedere alla rimozione dei materiali e rimessa in pristino dell'area occupata. Il decorso infruttuoso del termine, comporta l'esecuzione dei predetti lavori d'ufficio. Il Responsabile dell'occupazione abusiva dovrà sostenere le spese e gli oneri di custodia dei materiali rimossi.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
- a) limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto di concessione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo il rinnovo ottenuto prima della scadenza;
 - c) utilizzare l'area concessa solo per l'uso previsto nel provvedimento, curando la manutenzione senza limitare diritti di terzi e arrecare danni ai medesimi;
 - d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, l'area occupata;
 - e) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - g) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - h) provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente alla concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
 - i) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - j) tenere l'originale del provvedimento di concessione a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - k) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.

Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario
3. Il provvedimento di decadenza, adeguatamente motivato, è adottato dall'Ufficio competente, che ha rilasciato la concessione, e comunicato all'interessato nel termine di 15 giorni dalla sua adozione.

Art. 11 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
3. La restituzione dell'eventuale deposito cauzionale è disposta nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della rinuncia.

Art. 12 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. Per il rinnovo e la proroga è necessario presentare istanza all'Ufficio competente secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, entro 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga in carta legale al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. Tale proroga non comporterà rilascio di nuova autorizzazione ma andrà ad integrare quella già esistente.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta per l'occupazione permanente.

6. Per le occupazioni permanenti, nel caso di disdetta anticipata, è possibile richiedere il rimborso del pagamento con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta e, in qualsiasi caso, il rimborso sarà concesso solo dopo aver liberato e ripristinato il suolo pubblico.
7. Per le occupazioni temporanee, nel caso di disdetta anticipata, è possibile richiedere rimborsi per il mancato utilizzo della concessione soltanto in caso di occupazione di durata pari o superiore a 10 giorni e comunque solo dopo aver liberato e ripristinato il suolo pubblico.

Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 18 del presente regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Non è richiesto un nuovo atto di concessione in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare cui sia connessa una occupazione di tipo permanente, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente tramite mail e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%.

L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 15 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per l'installazione e la diffusione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune. La richiesta deve essere presentata compilando apposito modulo messo a disposizione dal Comune allegando anche i documenti necessari secondo quanto previsto dal regolamento generale degli impianti; la stessa deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica oppure in formato cartaceo all'Ufficio Comunale competente e sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali.
2. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
3. Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro i termini e con le modalità indicate dall'ufficio
4. L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di rilascio.
5. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.
6. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a quanto stabilito dall'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 e dall'articolo 53 del D.P.R. 495/1992.

Art. 16 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. Sono esposizioni pubblicitarie abusive quelle:
 - a) effettuate senza l'autorizzazione;
 - b) revocate;
 - c) sospese;
 - d) dichiarate decadute;
 - e) scadute;
 - f) non rinnovate.
2. Il Comune di San Mauro Torinese procede ad emettere ordinanza di rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal

modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 17 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) mantenere in ordine e pulito l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e, alla scadenza della concessione, restituirlo integro e pulito;
 - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - f) provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 18 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, 30 giorni prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
3. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
4. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, nel caso di disdetta anticipata, è possibile richiedere il rimborso del pagamento con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta e, in qualsiasi caso, il rimborso sarà concesso solo dopo aver rimosso il messaggio pubblicitario.

5. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, nel caso di disdetta anticipata, è possibile richiedere rimborsi soltanto in caso di esposizione di durata pari o superiore a 10 giorni e comunque solo dopo aver rimosso il messaggio pubblicitario.

Art. 19 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, proponendo all'Amministrazione apposita domanda secondo quanto previsto dal regolamento generale degli impianti.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 20 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) non venga ritirata entro 60 giorni dalla data di rilascio, salvo proroga, per comprovata necessità;
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro dell'autorizzazione, salvo proroga, per comprovata necessità;
 - e) senza comunicazione di subentro al Comune, sia stata ceduta ad altri, con o senza scopo di lucro.

Art. 21 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, qualora emergano possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 16.

CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 22 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il presente articolo elenca i mezzi pubblicitari individuati dal vigente *Regolamento Comunale per l'installazione di impianti pubblicitari*. Ai fini della definizione delle dimensioni, delle caratteristiche e ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle caratteristiche di luminosità si rinvia alla disciplina contenuta nel *Regolamento Comunale per l'installazione di impianti pubblicitari*.
2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per propria luce, nè per luce indiretta.
4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
7. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.
10. Per ogni altra definizione si rinvia al vigente Regolamento per l'installazione degli Impianti Pubblicitari.

Art. 23 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso.
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro.
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
5. Il P.G.I. in relazione alle particolari caratteristiche paesaggistico-ambientali e architettonico - urbanistiche del Comune di San Mauro Torinese definisce una serie di limitazioni e divieti e ad esso si rinvia.
6. Nelle zone limitrofe al tessuto storico è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio sia frontali che a bandiera con le limitazioni previste dal P.G.I.
7. Per le tende pubblicitarie si rinvia all'art. 56 del Regolamento Edilizio.
8. Fermi restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S o della Provincia sulle strade di loro pertinenza , lungo i bordi delle stesse , per quanto di competenza del Comune , è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico purchè conformi ai modelli C. E. E. Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S. fuori dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 5; per tutte le altre limitazioni si rimanda a quanto disposto dal Codice della Strada.

Art. 24 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996)
2. Ai fini del comma 1 si richiama il *Regolamento Comunale per l'installazione di impianti pubblicitari* approvato dal Comune con deliberazione n.4/2007 e successive modificazioni.

Art. 25 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per la disciplina degli impianti per le pubbliche affissioni si rinvia al vigente *Regolamento Comunale per l'installazione di impianti pubblicitari* ed in particolare all'articolo avente ad oggetto "Criteri relativi agli impianti per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette".

Art. 26 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e comunque è stabilita in complessivi mq 204 proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Art. 27 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

1. OCCUPAZIONI:
 - Per le occupazioni effettuate con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, dei prodotti farmaceutici, ecc. ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dal solo impianto con l'applicazione della tariffa annuale permanente.
 - Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli con l'applicazione della tariffa annuale permanente.
 - Per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di ristorazione per la somministrazione di pasti e/o bevande, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e similari) degli spazi all'aperto annessi al proprio locale (dehor) si applica la tariffa di riferimento nel

seguinte modo:

1. Per i dehor stagionali, per i quali l'occupazione non può superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare, anche frazionabili in un massimo di tre periodi, si applica la relativa tariffa in base al numero dei giorni risultanti dall'atto di concessione moltiplicata per la superficie di occupazione;
 2. Per i dehor continuativi, per i quali l'occupazione ha una durata complessiva di cinque anni, si applica la relativa tariffa moltiplicata per la superficie di occupazione.
- Per le occupazioni effettuate per riprese filmate, fotografiche o simili sul territorio del Comune di San Mauro Torinese si deve essere in possesso dell'apposita concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche finalizzata a tale scopo e rilasciata dall'ufficio competente, secondo le modalità di cui all'articolo 5 e 6 del presente Regolamento. Le tipologie previste sono le seguenti:
 - 1) piccole e grandi produzioni, indipendentemente dalla composizione della troupe e dal tipo di attrezzatura utilizzata;
 - 2) usi amatoriali o finalità educative-didattiche senza fine di lucro;
 - Per le occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

2. ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE:

- Per il volantinaggio è necessario inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica del Comune o presentando la domanda in formato cartaceo all'ufficio competente.

La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome e cognome delle persone che effettueranno il volantinaggio
- b) la/e data/e in cui si effettuerà il volantinaggio
- c) allegare il bollettino/bonifico del pagamento del tributo pagato (si rammenta che in caso di bonifico effettuato con sistema remote banking ha valore il documento riportante il CRO e non la richiesta di esecuzione inviata alla Banca) e copia del volantino
- d) I dati relativi al committente quali nome/cognome/denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita iva.

A seguito dell'invio della comunicazione, qualora siano riscontrate condizioni di divieto ad effettuare il volantinaggio, gli interessati saranno contattati da parte del Comando di Polizia Locale; in assenza di divieti vale il silenzio assenso.

TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 28 – VERSAMENTO

1. Il versamento del canone unico patrimoniale deve essere effettuato direttamente al Comune di San Mauro Torinese contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate con scadenza il 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 1.000,00.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui al comma 1. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè' rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Le aziende erogatrici di pubblici servizi possono richiedere il pagamento del canone in unica soluzione posticipata con scadenza trimestrale. Il versamento dovrà' essere effettuato entro il 15 del primo mese del trimestre solare successivo. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 1.000,00.
4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone di cui al comma 1 è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed anche al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o sede. In qualsiasi caso è obbligato in solido al versamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
5. Per i soggetti titolari di concessione o autorizzazione permanente, il canone è da versarsi annualmente entro il 30 aprile.
6. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma digitale PagoPA.

Art. 29 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:
 - a) autodichiarazione da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata, in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - b) Per le occupazioni a carattere occasionale, dunque senza continuità e periodicità, la concessione si intende accordata a seguito di apposita dichiarazione scritta consegnata o fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
 - c) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
3. La dichiarazione deve essere presentata prima dell'inizio della pubblicità sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Art. 30 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Per la disciplina relativa all'accertamento e alla riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate si rinvia al vigente Regolamento Generale delle Entrate.
2. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Art. 31 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Per la disciplina relativa alla dilazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo si rinvia al vigente Regolamento Generale delle Entrate
2. Ai debitori di somme, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'Ufficio Competente o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di

difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle regole e della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 32 - RIMBORSI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine di cinque anni, a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a euro 12,00, al netto degli interessi maturati.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 33- SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ai sensi degli articoli 20 e 28, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 20 per cento;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.
4. Nei casi di mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.
5. Solo nel caso di tardivo pagamento del canone si applica la seguente disciplina: per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 4 viene ridotta alla metà; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al comma 4 viene ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.
6. Coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva sono obbligati in solido al pagamento dell'indennità e delle spese di rimozione e ripristino. Ad ognuno dei coobbligati verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione posta in essere.

7. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale e l'ulteriore maggiorazione come prevista dall'art. 53 del Regolamento generale delle entrate comunali disciplinante le entrate patrimoniali.

Art. 34 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Previo processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'abuso
3. Nel processo verbale di contestazione della violazione l'accertatore intima al trasgressore: la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione/mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Qualora l'occupazione/ mezzo pubblicitario costituisca obiettivo pericolo o grave intralcio alla circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Restano fermi i poteri stabiliti dall'articolo 13, comma 2 della L. 689/1981. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto stabilito dall'articolo 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi, viene trasmessa alla Polizia Municipale la copia del verbale. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio, secondo l'articolo 823, comma 2, del codice civile. L'ordine è notificato al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

TITOLO IV – TARIFFA

CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI

Art. 35 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dal punto di vista amministrativo, sono classificate in:

- a) Permanenti con ciò intendendo le occupazioni di carattere stabile, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, tenuto conto della disciplina amministrativa prevista nei regolamenti specifici
 - c) limitatamente alle occupazioni per la posa di dehors si rimanda alla definizione di occupazione stagionale o continuativa prevista dal Regolamento specifico disciplinante i dehors.
2. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche, dal punto di vista tariffario, sono classificate in:
 - a) annuali nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare;
 - b) giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
 3. In caso di occupazioni di cui alla lett. a) dell'articolo 2 del presente regolamento, per la determinazione del canone si deve tener conto:
 - della durata;
 - della superficie espressa in metri quadrati;
 - della tipologia;
 - delle finalità;
 - della zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
 4. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in 3 categorie individuate nell'allegato A) al presente regolamento. La medesima classificazione di cui all'allegato A) è da intendersi anche per le aree verdi, parchi e giardini pubblici adiacenti alle vie ivi indicate.
 5. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.
 6. Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, sono definite nel presente regolamento.
 7. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliera, per i giorni di occupazione.
 8. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari (nei casi esplicitamente previsti dalla legge), con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici. Per i mezzi e impianti pubblicitari, che insistono su suolo pubblico, si applica unicamente il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato mediante apposito coefficiente moltiplicatore.

9. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali
10. Il canone determinato secondo quanto indicato al comma 1, può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
11. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutare il canone annualmente secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della L. 160/2019.

Art. 36 - SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 829 della L. 160/2019 per il canone relativo al sottosuolo e serbatoi, ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n. 3 categorie come definite nell'allegato al presente regolamento.
2. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, sono definite le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 37 – TARIFFA STANDARD ANNUA

1. La tariffa standard annua è di Euro 40,00.
2. In caso di occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Qualora tali occupazioni vengano effettuate con serbatoi la tariffa ridotta ad un quarto viene applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard, ridotta ad un quarto, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 38 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,70.

Art. 39 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.
2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1, come definita ai sensi del capo II del presente titolo, è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale.

Art. 40 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. L'ammontare del canone dovuto non può essere, in ogni caso, inferiore a Euro 800,00.
3. Per le occupazioni temporanee del territorio comunale derivanti da un unico atto di concessione e relative a cantieri stradali per la posa in opera e manutenzione di cavi, condutture ed impianti in genere da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete si applica la tariffa giornaliera ridotta del 50% a partire dall'undicesimo giorno di occupazione.

Art. 41 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE

1. Nel caso di occupazioni realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
2. Si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Si considerano temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 42 – RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. Per le occupazioni sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le occupazioni di durata pari o superiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%;
 - b) per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50%; tale riduzione è cumulabile con le riduzioni previste nel presente articolo;
 - c) per l'occupazione temporanea del sottosuolo la tariffa è ridotta del 75%;
 - d) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi e attività commerciali la tariffa è ridotta in misura dell' 80%;
 - e) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% e le superfici derivanti da un unico atto di concessione sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati;
 - f) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e dei cantieri stradali, così come indicati all'art. 27 si applica la riduzione del 50%;
 - g) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni o eventi di natura politica, culturale, sportiva, sociale, benefica, ecc. si applica la riduzione dell'80%;
 - h) per le occupazioni temporanee aventi scopo di lucro e con un atto di concessione pari o superiore a 100 metri quadrati le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 75% per la parte eccedente i 100 metri quadrati;
 - i) per le occupazioni temporanee di durata inferiore o uguale a 6 ore si applica la riduzione del 70%.
2. Per le occupazioni sono previste le seguenti maggiorazioni:
- 1. per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di ristorazione per la somministrazione di pasti e/o bevande, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e similari) degli spazi all'aperto annessi al proprio locale (dehor) poste in essere con manufatti stabili (pedane, arredi, coperture, ringhiere, ecc) si applica la maggiorazione del 10%.
3. In specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e per incentivare l'adeguamento dei dehors già autorizzati, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione di dehors, pari al 50% di quanto dovuto, per una durata massima di tre anni, e in ogni caso per un valore complessivo non superiore al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione e lo smantellamento dello stesso.

Art. 43 – ESENZIONI

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui

all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia urbana;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono, altresì, esenti dal canone:
- a) i passi carrabili;
 - b) le occupazioni attraverso le quali vengono promosse manifestazioni senza finalità commerciali (ovvero manifestazioni promosse da soggetti che non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione allo stato di fatto, l'esercizio di attività commerciali) da chiunque realizzate con il patrocinio del Comune;
 - c) le occupazioni attraverso le quali vengono promosse le manifestazioni o le iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
 - d) le occupazioni realizzate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
 - e) le occupazioni temporanee e permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
 - f) le occupazioni con le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote.
 - g) le occupazioni effettuate per riprese filmate, fotografiche o simili per uso amatoriale o finalità educative-didattiche senza fine di lucro.
 - h) le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici nel caso in cui erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, come previsto dall'art. 57, comma 9, del Decreto Legge n. 76/2020.
 - i) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, nonché di vetture a trasporto animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
3. La Giunta può altresì prevedere ulteriori esenzioni per le seguenti tipologie di occupazioni:
- a) funzionali ad attività colpite da crisi economica determinata da situazioni di tipo emergenziale;
 - b) pregiudicate da notevoli disagi arrecati da ragioni di ordine pubblico.

CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 44 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

- In caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) dell'articolo 2 del presente regolamento per la determinazione del canone si deve tener conto della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
- In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali e bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente; la pubblicità esposta attraverso mezzi pubblicitari bifacciali, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica inserzione dello stesso mezzo, perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
- Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno.
- Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno.

- Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base a 1 mq a persona.
- Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, e per ciascun giorno o frazione ed è pari a 1 mq ad apparecchio.
- Per la pubblicità effettuata a mezzo di locandine il canone è dovuto per ciascuna locandina e per periodi di 15 giorni ed è pari a 1 mq a locandina.
- Per le insegne fornite dal Comune di San Mauro Torinese nell'ambito del progetto relativo all'istituzione dei nuovi Distretti del Commercio il canone non è dovuto.
- La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutare il canone annualmente secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della L. 160/2019.
- Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
- Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria.
- La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore approvato dalla giunta comunale in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - Mezzi pubblicitari che abbiano superficie inferiore o uguale a un metro quadrato;
 - Mezzi pubblicitari che abbiano superficie superiore al metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati ;
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie superiore a 5,5 metri quadrati e fino a 8,5 metri quadrati;
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie superiore a 8,5 metri quadrati;
 - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - stagionalità e flussi turistici.

- Per le pubbliche affissioni si applica la tariffa standard giornaliera:
 - per ciascun foglio di dimensione di cm.70 X 100 e per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione;
 - oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento;
 - per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50%;
 - qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% della tariffa standard rapportata al periodo di esposizione
 - per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione;
 - le affissioni degli annunci mortuari possono essere eseguite dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere entro i 10 giorni successivi a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento; i manifesti funebri da affiggere su spazi appositamente riservati devono rispettare la durata massima di 5 giorni.

Art. 45 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Agli effetti dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è unico.

Art. 46 – TARIFFA STANDARD ANNUA

1. La tariffa standard annua, che si applica nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento, è di Euro 40,00.

Art. 47 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,70.

Art. 48 - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI REALIZZATA ABUSIVAMENTE

1. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

2. Si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Si considera temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 49 – RIDUZIONI

1. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari la tariffa è ridotta al 50% nei seguenti casi, fatte salve le limitazioni previste dal PGI:
 - a) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.
2. Per le pubbliche affissioni la tariffa è ridotta al 50% nei seguenti casi, fatte salve le limitazioni previste dal PGI:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
 - b) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
 - c) per gli annunci mortuari.

Art. 50 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni e alle prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne fisse ordinarie, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
 - b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di trenta centimetri quadrati e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro purché compatibili con le indicazioni del P.G.I.
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) le esposizioni pubblicitarie, in qualunque modo realizzate, dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolte all'interno degli impianti sportivi con capienza inferiore ai tremila posti, dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche occasionali;
 - j) le esposizioni pubblicitarie attraverso le quali vengono promosse manifestazioni senza finalità commerciali (ovvero manifestazioni promosse da soggetti che non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione allo stato di fatto, l'esercizio di attività commerciali) da chiunque realizzate con il patrocinio del Comune
 - k) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
2. In caso diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 2, lett. b), del presente Regolamento, non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, fatte salve le limitazioni e le indicazioni del P.G.I.:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi
 - c) i manifesti delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - i) i manifesti relativi ad attività senza finalità commerciali (ovvero attività promosse da soggetti che non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o

allo statuto o in relazione allo stato di fatto, l'esercizio di attività commerciali) da chiunque realizzate con il patrocinio del Comune;

4. Sono, altresì esenti le esposizioni pubblicitarie indicate all'art. 1, co. 833, L. 160/2019.
5. Limitatamente alla tipologia di cui al comma 3 lettera h) del presente articolo (i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro) l'esenzione si applica fino a un massimo di 15 manifesti per ogni commissione.

TITOLI V – NORME FINALI

Art. 51 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1 comma 816 della L.160/2019 si intendono rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 18 commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 52 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale contenute all'art. 1, dal comma 816 al comma 847, della L. 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.
2. In ogni caso, restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale, così come previsto dall'articolo 1, comma 847, L. 160/2019.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.